

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 484

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CAMBER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2001

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle stragi delle Foibe

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il processo di revisione storica, che negli ultimi anni ha ricevuto impulso dalla caduta del comunismo e dall'apertura (ancorché parziale) degli archivi nei Paesi dell'Europa Orientale, ha già prodotto risultati significativi.

Altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l'indagine storica sui fatti accaduti nella Venezia Giulia e nelle terre d'Istria e Dalmazia tra il 1941 e il 1945; i massacri di molte migliaia di italiani senza distinzione di fede politica, sesso, età; accomunati dalla sola «colpa» di essere italiani. Migliaia di persone gettate, molte ancora vive, in voragini carsiche note come «Foibe». Per decenni, considerazioni di natura strettamente politica commiste a vari problemi d'ordine pratico hanno impedito una rigorosa ricerca storica inerente i cennati massacri.

Recentemente, tuttavia, si è riaperto un dibattito sul problema delle Foibe, sulle sue cause, sulla sua portata: e pressoché tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno concordato sulla necessità di portare alla luce fino all'ultimo documento conservato negli archivi, onde evitare che l'analisi critica e la comprensione di tale vicenda restino avvolte nella nebbia o si prestino a strumentalizzazioni di parte.

Una vicenda che, come scrisse monsignor Antonio Santin, arcivescovo di Trieste e di Capodistria, colpì gli italiani di ogni indirizzo politico, e come ogni fenomeno scatenato da passioni violente fu un rigurgito di pura bestialità. Questo sfogo feroce non fu opera del popolo slavo, ma di gruppi violenti di fanatici.

Per questa vicenda alla città di Trieste è stata concessa la medaglia d'oro al valor militare. Parecchie le motivazioni su cui si fonda il riconoscimento del Presidente della

Repubblica: tra le principali l'aver subito «con fierezza il martirio delle stragi e delle Foibe».

In territorio italiano constano dislocate le seguenti Foibe, da cui sono state recuperate salme di vittime: foiba di Gropada n. 54 VG, foiba di S. Lorenzo n. 605 VG, foiba di Brestovizza, grotta 149 VG nella zona di Opicina, grotta di Ternovizza n. 242 VG, abisso Plutone n. 23 VG, grotta 1328 VG a nord di Trebiciano, Staerka Jama n. 61 VG, grotta in località Dolina (S. Croce - Trieste), Pipenca Jama n. 1076 VG - abisso di Grusevizza, grotta di Goriano e Volci n. 509, Jelenca Jama, grotta presso S. Daniele del Carso n. 511 VG, grotta n. 2703 nei pressi di Rupinpiccolo, Antro dei colombi in località Uttoglie, Pozzo del cane n. 161 VG, caverna a nord di Trebiciano n. 1328, Voragine di S. Lorenzo n. 294 VG, pozzo presso la stazione ferroviaria di Villa Opicina n. 8 VG, pozzo di Borgo Grotta n. 131 VG, abisso presso Villa Opicina n. 149 VG, grotta Cibic (Prosecco) n. 3251 VG, Jama Kerzice n. 3 VG, grotta n. 248 VG, foiba di Monrupino, foiba di Basovizza.

Il 6 giugno 1986 il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga scrisse nel messaggio ufficiale rivolto al Comitato per le onoranze ai caduti delle Foibe: «Con commossi sentimenti partecipo al pietoso omaggio reso oggi, alla foiba di Basovizza, alla memoria delle innumerevoli vittime della primavera del 1945. Il ricordo di questo atroce episodio della nostra storia sia per tutti motivo di profonda riflessione sui guasti fatali dell'intolleranza e dell'odio in una ritrovata prospettiva di fraternità, di comprensione, di pace».

Successivamente, con decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente, in

data 24 luglio 1993 e in data 11 settembre 1992, le foibe di Monrupino e di Basovizza (Trieste) sono state formalmente riconosciute «monumento nazionale».

Dopo la dissoluzione della Jugoslavia nel 1992, dopo i crimini commessi durante i quattro anni di guerra che l'ha insanguinata, crimini che assomigliano molto a quelli commessi quarant'anni fa contro gli italiani di Trieste, Istria e Dalmazia, dopo l'avvio del processo di associazione di Slovenia e Croazia all'Unione europea, è giunto il momento di dare un nome certo ai fatti accaduti in quei anni bui ed ai loro reponsabili; non ricercando vendette o per fomentare nuovi odii, ma per richiamare la memoria comune su vicende moralmente ed umanamente atroci.

Con l'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi delle Foibe, infatti, non si richiede l'apertura di procedimenti giudiziari, non si chiedono condanne penali o incarcerazioni (a questo proposito grande merito va dato, e vogliamo qui ricor-

darlo, a quei magistrati italiani che, anche recentemente, si sono prodigati per acquisire testimonianze ed individuare, per quanto possibile, eventuali responsabili ancora viventi onde chiamarli a rispondere dei loro crimini): il Parlamento, le sue Commissioni d'inchiesta non possono sostituirsi al giudice nel perseguire i reati, ma hanno il dovere, in quanto espressione diretta dell'Italia tutta, di costituirsi parte dirigente nella ricerca della verità, ponendosi a garanzia dell'universalità della stessa, attraverso l'utilizzo di tutti i necessari strumenti tecnici e politici. Un impegno che il Parlamento italiano è chiamato a svolgere con serena obiettività, con lo spirito indicato dall'arcivescovo Antonio Santin che, il 2 novembre 1959, alla cerimonia per la copertura e la benedizione delle foibe di Basovizza e Monrupino, disse: «questo Calvario, col vertice sprofondato nelle viscere della terra, costituisce una grande cattedra, che indica nella giustizia e nell'amore le vie della pace».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta composta, proporzionalmente alla consistenza numerica di ciascun gruppo parlamentare, da venti senatori e venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamento.

Art. 2.

1. Il presidente della Commissione è nominato dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, di comune accordo, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

1. La Commissione d'inchiesta ha il compito:

a) di accertare i nominativi dei cittadini italiani, militari e civili, che per cause comunque connesse al conflitto mondiale risultano, nel periodo 1941-1945, deceduti o dispersi nei territori delle province di Trieste e Gorizia e nei territori successivamente ceduti dall'Italia alla Jugoslavia;

b) di accertare i nominativi dei cittadini italiani che risultano sinora, ufficialmente,

essere stati assassinati nelle Foibe carsiche, nel periodo di cui alla lettera *a*);

c) di accertare i nominativi dei cittadini italiani che, a seguito delle indagini esperite dalla Commissione stessa, risulteranno essere stati assassinati nelle Foibe carsiche;

d) di accertare le responsabilità dei cittadini italiani e stranieri nelle stragi delle Foibe; le responsabilità di organismi politici; le responsabilità di bande armate; le responsabilità di singoli dovute a vendette e rappresaglie personali;

e) di reperire tutta la documentazione inerente i massacri delle Foibe, quale esistente presso tutti i pubblici uffici della Repubblica, con specifico riferimento, anche, alla documentazione esistente presso l'Archivio storico diplomatico del Ministero degli affari esteri;

f) di reperire tutta la documentazione inerente i massacri delle Foibe, quale esistente presso pubblici uffici in Gran Bretagna, Austria, Germania, Stati Uniti d'America e nelle Repubbliche della ex Jugoslavia;

g) di procedere all'audizione di quanti provvidero alle ricognizioni ed ai recuperi nelle Foibe carsiche, nonché di quanti in possesso di notizie utili alle indagini della Commissione;

h) di provvedere, ove possibile, ad ispezioni all'interno delle Foibe in territorio nazionale; di richiedere l'autorizzazione alle Repubbliche dell'ex Jugoslavia al fine di procedere ad ispezioni dirette all'interno delle Foibe site in territorio soggetto alla loro sovranità;

i) di verificare l'opportunità e la fattibilità tecnica di procedere alla riapertura di talune Foibe;

l) di richiedere alle Repubbliche dell'ex Jugoslavia di consentire il recupero e il rimpatrio delle salme dei numerosi italiani trucidati, giacenti nel loro territorio, e in particolare:

1) le salme degli 85 bersaglieri del I Battaglione - VIII Reggimento, trucidati presso Tolmino (Slovenia);

2) le salme dei 160 italiani catturati ed uccisi, per motivi non noti, in territorio sloveno nel periodo di cui alla lettera a);

m) di richiedere alle Repubbliche dell'ex Jugoslavia di fornire l'indicazione dell'ubicazione di tutte le Foibe nelle quali vi siano salme di italiani, civili e militari, affinché si possa procedere al recupero e darne degna sepoltura in Patria.

Art. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione completa i suoi lavori entro due anni dal suo insediamento e comunque non oltre la fine della legislatura. Alla fine dei lavori presenta una relazione conclusiva sulle risultanze delle indagini ed eventuali proposte di interventi.

3. La Commissione deve presentare ogni sei mesi una relazione sulle risultanze parziali delle indagini esperite.

Art. 5.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi dell'opera di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria. Alla Commissione non può essere opposto il segreto di Stato, militare e d'ufficio.

2. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 6.

1. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione d'inchiesta si avvale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, nei limiti della legislazione di ciascun Stato.

Art. 7.

1. Per l'acquisizione di atti, documenti o cose pertinenti la materia d'inchiesta il presidente, su deliberazione della Commissione, ne ordina la esibizione e, se questa viene rifiutata, il sequestro. Alle esecuzioni del sequestro o della perquisizione può delegare un ufficiale di polizia giudiziaria.

2. Le persone ascoltate sono ad ogni effetto equiparate ai testi del processo penale.

3. Quando, per la stessa materia su cui si svolge l'inchiesta parlamentare, è aperto procedimento penale, anche militare, la Commissione, su deliberazione presa a maggioranza dei componenti, può chiedere all'autorità giudiziaria notizie, atti, documenti acquisiti anche nel corso di indagini istruttorie. L'autorità giudiziaria fornisce i documenti in copia.

4. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

6. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche

per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

Art. 8.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione può avvalersi di esperti da scegliersi, preferenzialmente, tra docenti universitari, magistrati e tra quanti indicati da: Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno, Ministero della difesa, Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, Comitato per le onoranze ai caduti delle Foibe, Lega nazionale, Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 9.

1. I Presidente delle Camere destinano alla Commissione i funzionari ed i servizi necessari al suo funzionamento.

2. Le spese necessarie all'espletamento dei lavori della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Art 10.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.

Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.